« Le offerte che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di fissazione del prelievo. »

2. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 173/66/CEE è completato dal seguente comma :

« Le offerte d'olio di sansa d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ecceda 30 grammi per 100 grammi. »

*Articolo 4*

La versione olandese dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 173/66/CEE è modificata sostituendo la sigla « cif » con la sigla « C. en F. ».

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1746/68 DELLA COMMISSIONE

**del 31 ottobre 1968**

**che modifica il regolamento n. 830/67/CEE relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 754/67/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1967, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che con regolamento n. 830/67/CEE, del 9 novembre 1967 (3), la Commissione ha fissato le modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva ; che l'esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 1967/1968 ha dimostrato che al fine di semplificare l'applicazione del regime della suddetta integrazione, è opportuno prevedere una limitazione del numero di domande che possono essere presentate da ciascun interessato durante la campagna 1968/1969 ;

considerando che il regolamento n. 754/67/CEE è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 1717/68 (4) ; che è quindi necessario prolungare per lo stesso periodo la validità del regolamento n. 830/67/CEE cosí modificato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento n. 830/67/CEE è aggiunto il paragrafo 4 seguente :

« 4. Ciascuno Stato membro produttore fissa il numero massimo di domande che possono essere depositate da ciascun interessato nel corso della campagna di commercializzazione. »

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 2.
(3) GU n. 272 del 10. 11. 1967, pag. 18.

(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2*

All'articolo 8 del regolamento n. 830/67/CEE, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo :

« Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1969. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY